

Modifica per la Svizzera riguardante l'Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi Microsoft

La presente Modifica entra in vigore a decorrere dall'accettazione da parte della Società ("Accettazione") e scade (i) alla data di risoluzione del Contratto o (ii) all'ultimo giorno del 36° mese solare successivo all'Accettazione da parte della Società, a seconda di quale evento si verificherà per primo.

Nel presente documento vengono chiariti e modificati i termini specifici dell'Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi Microsoft ("Addendum") come segue:

Definizioni

Per maggiore chiarezza e ad esclusione dell'Allegato 1 dell'Addendum, "Microsoft" nell'Addendum indica la rispettiva Consociata Microsoft che ha stipulato (a) il Contratto ai sensi del quale la Società effettua la sottoscrizione dei Prodotti e dei Servizi in ciascun caso, o a seconda dei casi (b) l'Ordine di Lavoro dei Servizi Enterprise specifico.

La definizione di "Requisiti Relativi alla Protezione dei Dati Personali" verrà sostituita dalla seguente:

"Requisiti Relativi alla Protezione dei Dati Personali" indica il GDPR, le Leggi in materia di Protezione dei Dati Personali UE/SEE Locali, la sulla protezione dei dati personali della Svizzera, a seconda dei casi, e qualsiasi legge, regolamento e altro requisito legale applicabile relativo (a) al diritto alla protezione dei dati personali e alla sicurezza dei dati e (b) all'utilizzo, alla raccolta, alla conservazione, all'archiviazione, alla sicurezza, alla divulgazione, al trasferimento, allo smaltimento e ad altro tipo di trattamento dei Dati Personali.

La definizione di "Dati Personali" dovrà essere specificata come segue:

La definizione di "Dati Personali" e del termine in minuscolo "dati personali" utilizzata nel presente Addendum dovrà comprendere tutti gli interessati in conformità alla Legge Federale Svizzera sulla Protezione dei Dati Personali (FADP).

La definizione di "Clausole Contrattuali Tipo 2021" verrà sostituita dalla seguente:

"Clausole Contrattuali Tipo 2021" indica le clausole tipo relative alla protezione dei dati personali (modulo da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento) che si applicano tra Microsoft Ireland Operations Limited e Microsoft Corporation per il trasferimento dei dati personali dai responsabili del trattamento nello Spazio Economico Europeo ai responsabili del trattamento con sede in paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali, come descritto all'Articolo 46 del GDPR e approvato dalla Commissione Europea con la decisione 2021/914/CE del 4 giugno 2021, e secondo le modifiche apportate da Microsoft Ireland Operations Limited e Microsoft Corporation in conformità alle linee guida del 27 agosto 2021 pubblicate dal Commissario Federale per la Protezione dei Dati e la Libertà di Informazione (FDPIC) per i trasferimenti di dati soggetti alla Legge Federale Svizzera sulla Protezione dei Dati Personali (Linee Guida FDPIC).

Condizioni per la Protezione dei Dati Personali

Trasferimenti e Posizione dei Dati

In conformità alle Linee Guida FDPIC, le Clausole Contrattuali Tipo 2010 non si applicheranno ai trasferimenti dalla Svizzera.

Riferimenti al GDPR

I riferimenti nell'Addendum al GDPR verranno considerati anche come riferimenti alla legge svizzera in materia di protezione dei dati personali e alle sue disposizioni corrispondenti e le Condizioni del GDPR e il sottoparagrafo "Trattamento dei Dati Personali; GDPR" dell'Addendum si applicheranno anche nei casi in cui un trattamento dei dati sia soggetto alla legge svizzera in materia di protezione dei dati personali.

Appendice C all'Addendum - Addendum relativo alle Misure di Sicurezza Aggiuntive

Le premesse dell'Appendice C saranno sostituite dal seguente testo:

"Con il presente Addendum relativo alle Misure di Sicurezza Aggiuntive che integra l'Addendum (il presente "Addendum"), Microsoft offre misure di sicurezza aggiuntive alla Società per il trattamento dei dati personali, nell'ambito di validità del GDPR o della FADP, da parte di Microsoft per conto della Società e un ulteriore risarcimento agli interessati ai quali si riferiscono tali dati personali".

Clausola 1. Problemi relativi agli Ordini

Articolo 1.c: qualora la Società abbia sede in Svizzera, l'Articolo verrà sostituito dal seguente:

"porre in essere tutti gli sforzi legittimi per contestare l'ordine di divulgazione in base a carenze giuridiche ai sensi delle leggi della parte richiedente o di eventuali discrepanze pertinenti con la legge della Svizzera, la legge dell'Unione Europea o la legge applicabile dello Stato Membro".

Clausola 2. Indennizzo degli Interessati

Qualora la Società abbia sede in Svizzera, la clausola verrà sostituita dalla seguente:

"In ottemperanza agli Articoli 3 e 4, Microsoft dovrà indennizzare un interessato in caso di danni sostanziali o non sostanziali causati allo stesso per averne divulgato i dati personali che sono stati trasferiti in risposta a un ordine di un'autorità giudiziaria o di polizia oppure di un ente pubblico non appartenente alla Svizzera in violazione delle obbligazioni di Microsoft ai sensi del Capitolo V del GDPR o delle disposizioni corrispondenti ai sensi della legge FADP (una "Divulgazione Pertinente"). Nonostante quanto sopra, Microsoft non sarà obbligata a indennizzare l'interessato ai sensi del presente Articolo 2 nella misura in cui l'interessato abbia già ricevuto un risarcimento per lo stesso danno, sia da Microsoft che in altro modo".